

TRIBUNALE VERONA

(ordinanza)

17 MARZO 1990

ESTENSORE:

FABIANI

PARTI:

PASQUETTO

(Avv. Rosa)

GRUPPO S. ZENO -

ED. « IL NUOVO VERONESE » S.R.L.

(Avv. Pernigo)

**Provvedimenti di urgenza •
Pubblicazione lesiva della
reputazione • Istanza di rettifica
• Condizione dell'azione •
Proponibilità in prima udienza.**

L'istanza di rettifica della notizia lesiva della reputazione è condizione dell'azione cautelare e può essere presentata anche alla prima udienza dal procuratore del ricorrente.

Diritti della personalità • Diritto all'immagine • Tutela dell'immagine • Provvedimento di urgenza • Pubblicazione • Insussistenza del pregiudizio alla reputazione • Consenso implicito • Inammissibilità.

Non sussiste pregiudizio alla reputazione, per implicito consenso alla diffusione della propria immagine, nel caso in cui il soggetto si sia volontariamente collocato tra i personaggi « pubblici » dimostrando gradimento per la possibilità di essere ritratto. (Nella fattispecie: riproduzione in altro giornale ed in altro contesto del ritratto di un « pubblicista » già apparso, secondo una invalsa abitudine grafica, accanto ad un suo articolo).

Dopo aver convenuto in giudizio, proponendo domanda di condanna al risarcimento dei danni (per un articolo ed una fotografia, reputati offensivi), la società editrice del giornale « Il Nuovo Veronese », il direttore responsabile Luigi Vinco e l'autore dell'articolo, Mario Zwirner, l'arch. Alfredo Pasquetto, alla prima udienza, presentava istanza ex art. 700 cod. proc. civ. chiedendo, in via d'urgenza, la pubblicazione (con il dovuto risalto) sul settimanale, della citazione in giudizio, nonché la distruzione del materiale tecnico riproducente la fotografia dell'attore; a verbale, richiedeva ai convenuti, la disponibilità alla pubblicazione di una smentita che non aveva luogo.

Avverso tale istanza, i convenuti hanno replicato deducendo l'inammissibilità delle richieste, richiamandosi alla normativa speciale della legge sulla stampa e alla assenza del requisito della irreparabilità del pregiudizio.

Prima di affrontare la disamina delle questioni relative alla ricorrenza dei presupposti che legittimano l'invocata tutela cautelare, pare opportuno verificare se il ricorso sia stato correttamente radicato. Va, infatti, segnalato che, secondo l'art. 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, come modificato dall'art. 42 della legge 5 agosto 1981, n. 416, alla persona che si ritiene lesa dalla pubblicazione di una notizia sulla stampa, è demandata la facoltà di chiedere la rettifica della notizia medesima e, in caso di inottemperanza (ovvero di non adeguata ottemperanza), la possibilità di fare ricorso alla tutela ex art. 700 cod. proc. civ.

Nel caso che ci occupa, debbono essere segnalate due peculiarità: 1) da un lato la doglianza del Pasquetto sembra non riconnettersi direttamente alla volontà di ottenere la rettifica; 2) dall'altro lato, la richiesta di pubblicazione della smentita è stata formulata in udienza, contestualmente alla presentazione del ricorso d'urgenza.

Ad avviso del giudicante, pur non potendosi il ricorso, ricollegare « tout court » alla normativa di cui al cennato art. 8, il principio dettato da tale disposizione, sembra applicabile anche laddove si persegua un obiettivo diverso (nel caso di specie, la pubblicazione dell'atto di citazione della causa di merito). Diversamente opinando, si confiscerebbe

rebbe al giornalista e all'editore, la facoltà di rimediare alla erroneità della notizia, pubblicando la rettifica. Se da un lato vi è il dovere della rettifica, non pare possa escludersi anche il relativo diritto, da parte del giornale di ripristinare la correttezza della informazione. Infatti, la serietà ed attendibilità di una testata giornalistica, si misurano non solo con la capacità di fornire delle notizie vere, ma anche con quella di riconoscere, ove vi siano, gli errori, in modo che al lettore sia assicurata l'impressione della obiettività della informazione.

In tale prospettiva, deve reputarsi indispensabile, da parte della persona che si considera pregiudicata, la richiesta di pubblicazione della smentita. Il Pasquetto, prima dell'introduzione del giudizio non ha provveduto a svolgere alcuna richiesta, ma alla prima udienza, il suo procuratore ha precisato a verbale l'istanza. In giurisprudenza esiste contrasto fra i giudici di merito, sulla valenza del difetto di richiesta di rettifica, ma anche coloro che sono pervenuti a dichiarazioni di inammissibilità (Pret. Roma 5 maggio 1986, in *Giur. merito*, 1987, 38; Pret. Roma 7 gennaio 1984, in *Dir. rad. e telec.*), hanno affermato che la richiesta preventiva, costituisce condizione della azione, con la conseguenza che, il difetto può essere rilevato solo se presente al momento della decisione; in questo caso, invece, l'istanza di rettifica ha preceduto l'odierna pronuncia.

In quanto astrattamente idoneo a paralizzare l'esame del merito, va, poi verificato, se sussista un pericolo immediato, grave e irreparabile, di pregiudizio alle ragioni del ricorrente, in assenza del richiesto provvedimento cautelare.

L'eccezione svolta dai convenuti, secondo la quale mancherebbe il *periculum in mora*, posto che l'articolo di giornale sarebbe stato pubblicato nel mese di novembre 1989 e le istanze non si correlerebbero alla domanda di merito, non sembra possa essere condivisa.

È ben vero che il fatto, asseritamente lesivo, risale a circa quattro mesi or sono, ma l'effetto « nocivo » dell'articolo ben può aver acquisito maggior efficacia persuasiva nel lettore, per il fatto che, solo recentemente, è stato dichiarato il fallimento della società (COGEMAR s.r.l.), di cui si fa cenno nella pubblicazione per descrivere il collegamento fra

l'arch. Pasquetto ed una vicenda coinvolgente numerose famiglie veronesi, asseritamente rimaste prive della abitazione che avevano già pagato prima di acquistare formalmente. È evidente che il dissesto della società costruttrice, di cui si assume che il ricorrente sarebbe stato direttore dei lavori, può aver determinato nella opinione pubblica e, in particolare, nel lettore, un maggior interesse per la vicenda, in guisa che, gli effetti pregiudizievoli dell'articolo, soltanto ora, si esplicherebbero in tutta la loro estensione. L'esistenza della dichiarazione di fallimento è un fatto non controverso fra le parti, mentre la circostanza che la vicenda « COGEMAR » sia alla attenzione dell'opinione pubblica veronese, è agevolmente ricavabile dalla documentazione dimessa dai convenuti (in particolare la produzione di un altro settimanale veronese, contenente la descrizione dei fatti relativi alla COGEMAR).

Quanto al fatto che l'istanza si colleghi al provvedimento risarcitorio domandato con l'atto di citazione, va osservato che l'adozione della misura cautelare richiesta, potrebbe, in caso di accoglimento, consentire una riduzione dell'effetto negativo dell'articolo, nel senso che, taluni lettori potrebbero maturare una diversa convinzione rispetto a quella raggiunta sino ad oggi, con la conseguenza che l'« immagine professionale » del ricorrente potrebbe essere recuperata.

Riconosciuta la sussistenza del *periculum*, va ora verificato se vi sia l'ulteriore presupposto dell'invocata tutela cautelare, e cioè il *fumus boni iuris*.

In una pagina interna del settimanale « Il Nuovo Veronese », dedicata nell'investigazione a « Politica e palazzi », compare un titolo a quattro colonne del seguente tenore: « ECCO IL VERO DRAMMA DELLA CASA: PAGARLA E VEDERSELA PORTAR VIA »; sopra il titolo, in corsivo, si legge: « *esplode il bubbone dell'edilizia popolare: nelle mani di partiti e imprenditori d'assalto* ».

L'articolo, redatto da Mario Zwirner, contiene nelle premesse, un riassunto dei fatti, con esclusivo riferimento alle circostanze che vi sarebbero stati n. 33 villini (costruiti e non ultimati dalla COGEMAR), pagati dagli acquirenti ma non loro intestati, esposti al rischio della vendita all'asta da parte dei creditori.

Successivamente viene riportato il racconto di tale Bonamano che riferisce la propria versione dei fatti, prospettando che vi fosse il coinvolgimento sempre delle medesime persone per fatti di contenuto analogo, comprese, fra queste, il direttore dei lavori. A questo punto termina il racconto del Bonamano (con la chiusura delle virgolette) e, nel capoverso successivo, si legge testualmente: « il direttore dei lavori in questione è l'arch. Alfredo Pasquetto, un professionista poliedrico che alterna l'edilizia alla attività di pubblicista per L'Adige, il nuovo giornale del deputato socialista Benito Pavoni ». Nel prosieguo della narrazione, non vi è più alcun cenno alla persona del ricorrente. Nella stessa pagina, accanto al titolo, è pubblicata una fotografia del Pasquetto, con accanto la didascalia: « Alfredo Pasquetto: piovono critiche su questo professionista direttore dei lavori nei cantieri COGEMAR ».

Così delineato il quadro fattuale di riferimento, occorre chiedersi se il contesto della pagina del giornale sia tale da poter recare pregiudizio all'immagine e alla reputazione del ricorrente. È pacifico che il collegamento fra il Pasquetto e la COGEMAR, risulti dalle dichiarazioni di persona diversa dall'autore dell'articolo, il quale si è limitato a far seguire le parole dell'intervistato dalla precisazione della persona che rivestiva la qualifica di direttore dei lavori, alla quale viene attribuita la doppia attività di professionista e giornalista, con un apprezzamento — non lusinghiero — della testata alla quale, lo stesso collabora.

Sia il lettore superficiale, che il lettore attento, non possono non cogliere lo spirito critico che arieggia nell'articolo. È ben vero che non vi è alcuna diretta denigrazione del professionista, ma è noto come le tecniche di redazione dell'articolo, siano le più disparate e fra le stesse, una delle più incisive sembra quella di chi, anche con la semplice concatenazione di fatti, fra di loro insignificanti, è in grado di arrecare suggestione nel lettore, inducendo un convincimento di disfavore nei confronti del personaggio di cui si parla. È indubitabile che, per le modalità di redazione, il lettore abbia percepito che fra il Pasquetto e il Palazzin esisteva un vincolo di collaborazione (evinibile dal fatto che, in tutte le vicende edilizie riportate, c'era sempre di

mezzo lo stesso direttore dei lavori), che il Pasquetto, in quanto socialista, era vicino al commercialista dell'operazione immobiliare, che tutta la vicenda poteva essere influenzata dalla presenza di un importante amministratore comunale del medesimo partito.

Sotto questo profilo, si può riconoscere che, in astratto, il contenuto dell'articolo, non tanto per le espressioni adoperate (tutte improntate alla massima correttezza formale), quanto per le modalità espositive, potrebbe risultare lesivo dell'immagine professionale del ricorrente.

A questo punto, peraltro, occorre, valutare, sia pure nella dimensione più ridotta dell'accertamento del *fumus*, se non vi sia, quale contraltare rispetto alla posizione che il Pasquetto desidera essere tutelata, una posizione giuridica soggettiva di cui sia titolare il giornalista, il quale rivendica il diritto all'esercizio del diritto di cronaca e di critica.

È noto come, quanto meno a far data dalla introduzione dell'art. 21 della carta costituzionale sia acceso il dibattito sui limiti della informazione con riferimento alla potenziale penetrazione nella sfera di onore, reputazione e riservatezza dell'individuo. Allo stato attuale del dibattito, in giurisprudenza si sta consolidando l'orientamento secondo il quale, nel giudizio di comparazione fra contrapposti interessi, può prevalere il diritto alla informazione, a condizione che vi siano: a) utilità dell'informazione; b) verità oggettiva o putativa del fatto narrato; c) forma civile della esposizione (Cass. pen. 7 luglio 1987, D'Asaro; 26 giugno 1987, Scialoja; 2 aprile 1987, Letta).

Ebbene, sia pure nella visione sommaria che la tutela cautelare deve prevedere, non sembra che nel caso in esame, per quanto acquisito in causa, manchi alcuna di tali condizioni. Che l'informazione potesse essere fornita non vi è dubbio, dal momento che, nella città di Verona, la vicenda di alcune decine di famiglie che rischiano di rimanere senza la casa che hanno pagato, è un caso di cronaca di tutta rilevanza. Che l'articolo sia esposto in modo formalmente corretto, non può essere contestato, tanto è vero che, l'aspetto pregiudizievole nei confronti del Pasquetto, discenderebbe proprio da una « maliziosa » lettura della

pubblicazione, di per sé certo priva di espressioni denigratorie od offensive. Ma neppure sulla verità della notizia, ovvero sulla diligenza spiegata dal giornalista nella raccolta delle informazioni, sono stati acquisiti supporti probatori significativi, tali da giustificare l'invocato provvedimento.

Il ricorrente lamenta, anche, l'illecita riproduzione di una propria fotografia, accanto all'articolo, fotografia per la quale non sarebbe mai stato rilasciato consenso alla divulgazione. In causa è pacifico che la fotografia sia stata reperita tramite un procedimento di fotocopiatura da un giornale sul quale la stessa era stata pubblicata; in particolare la fotografia era apposta accanto ad un articolo redatto dal Paschetto, sul giornale « L'Adige » (con cui il ricorrente, collabora).

La legislazione, ricavabile dall'art. 10 cod. civ. e dagli artt. 96 e 97 l.a., mira a impedire la divulgazione del ritratto della persona, nella prospettiva di proteggerne il diritto alla riservatezza. Eccezioni alla divulgazione, possono essere colte nel consenso prestato dall'interessato, ovvero (in assenza del consenso), quando ricorrano le seguenti condizioni: a) che non sia pregiudicata la dignità della persona (per quanto ci interessa, la fotografia, rispetta la persona in quanto si sostanzia in un ritratto del solo volto); b) che la divulgazione rimanga limitata nell'ambito territoriale di notorietà della persona effigiata (e, nel caso che ci occupa, il settimanale « Il Nuovo Veronese » ha una diffusione nella provincia di Verona); c) che la divulgazione non sia fatta a scopo prevalente di lucro (cosa che non è provata); d) che la notorietà della persona, giustifichi un effettivo interesse pubblico ad una maggior conoscenza della persona e ad una più completa informazione (Cass. 27 maggio 1975, n. 2129; è, recentemente, App. Roma 8 settembre 1986, in *Foro it.*, 1987, I, 919, sul famoso caso « Sandrelli »).

Con riferimento a tale ultima condizione, potrebbero nutrirsi dei dubbi, che la collettività fosse interessata a conoscere le sembianze del Paschetto, posto che la diffusione del suo volto, non sembra, necessariamente, concorrere ad una più completa informazione.

Nondimeno, la richiesta cautelare non pare possa essere accolta per il fatto

che il giudicante ritiene che il Paschetto avesse, implicitamente manifestato il proprio consenso alla diffusione della propria immagine.

È noto come il consenso alla divulgazione debba essere interpretato restrittivamente (Cass. 27 maggio 1975, n. 2129), ma non va trascurato che il consenso può, anche, essere implicito (Cass. 29 novembre 1973, n. 3290), sebbene limitato a quanto ricavabile dalle modalità del caso concreto.

V'è quindi da chiedersi quale significato debba essere attribuito alla pubblicazione del ritratto sull'« Adige ».

Da diversi anni, sulla stampa nazionale (e segnatamente, su quella settimanale), è invalsa la consuetudine di pubblicare, accanto all'articolo (in genere del c.d. « opinionista »), la fotografia del giornalista. Tale circostanza muove da una duplice ragione: rendere più « personalizzato » l'articolo e ricercare, anche sulla stampa, una sorta di giornalismo spettacolo (proprio del giornalismo televisivo) con la diffusione del ritratto del giornalista, in modo che il lettore si « affezioni » al redattore.

In tale ottica, la pubblicazione dell'articolo, muove dalla evidente esigenza di rendere nota l'effigie dell'autore, il quale riceve un beneficio, in termini di popolarità, da tale modalità di stampa. Una volta che ciò avvenga, non sembra che la persona, possa, poi, rivendicare il diritto alla non diffusione ulteriore di quella immagine, anche su diversi giornali, posto che si è, volontariamente, collocato fra i personaggi « pubblici », dimostrando gradimento per la possibilità di essere ritratto. Il fatto che « L'Adige » sia una rivista non rinvenibile sul mercato, non pare decisivo, sol che si pensi che si tratta di una pubblicazione « vicina » al partito socialista italiano che, per fatto notorio, anche nella città di Verona, rappresenta una delle più importanti forze politiche, di guisa che la diffusione non può, certo, intendersi limitata.

P.Q.M. — Rigetia il ricorso e fissa per l'ulteriore trattazione, l'udienza del 17 maggio 1990 ore 9.

RICHIAMI DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA

La vicenda giudiziaria prende spunto dalla pubblicazione sul settimanale « Il Nuovo Veronese » di un articolo e di una fotografia ritenuti lesivi della reputazione e del diritto all'immagine dell'Architetto Alfredo Paschetto, pubblicista del giornale « L'Adige ». Questi dopo aver proposto una domanda per il risarcimento danni nei confronti della società editrice, alla prima udienza, presentava istanza ex art. 700 cod. proc. civ. chiedendo la pubblicazione sul settimanale della citazione in giudizio, la distruzione del materiale tecnico riprodotto la sua fotografia nonché la disponibilità alla pubblicazione di una smentita che non aveva luogo.

Il Tribunale, assunta la liceità della riproduzione della fotografia del ricorrente per la sussistenza di un implicito consenso, ha rigettato il ricorso sul presupposto che il giudizio di comparazione tra l'onore, la riservatezza e la reputazione del ricorrente, da una parte, e il diritto di cronaca e di critica, dall'altra, va risolto in favore di questi ultimi, ricorrendo i requisiti della utilità, verità e forma civile del fatto narrato.

La decisione presenta aspetti di un certo interesse sia con riferimento alla natura dell'istanza di rettifica, ed ai limiti dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica, che alla sussistenza di un consenso implicito alla ulteriore divulgazione della propria immagine.

1. Sul primo punto risulta preziosa l'indicazione fornita dalla massima che qui si annota considerata l'esiguità dei precedenti in materia.

Come è noto, l'art. 8 della legge n. 47 del 18 febbraio 1948, così come novellato dall'art. 42 della legge 5 agosto 1981, n. 416, attribuisce ai soggetti di cui siano state pubblicate immagini, o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni, da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari alla verità, il diritto di domandare la pubblicazione della rettifica sugli stessi periodici. In caso di non ottemperanza da parte del direttore della testata, è concessa allo stesso soggetto la possibilità di chiedere che, ex art. 700 cod. proc. civ., ne sia ordinata la pubblicazione.

Dalla lettera della norma in esame si ricava che il ricorso al pretore ex art. 700 cod. proc. civ. debba essere necessariamente preceduto dalla richiesta di rettifica. Ma non v'è accordo in giurisprudenza e in dottrina sulle conseguenze della sua omissione, e, ancor prima, sulla qualifica giuridica da attribuirle.

Il Tribunale veronese, conformandosi all'orientamento già espresso dalla Pretura di Roma (ordinanza del 7 gennaio 1984, in *Giust. civ.*, 1984, I, 1324, con nota di ZENO ZENCOVICH), ha qualificato la preventiva richiesta di rettifica come condizione dell'azione cautelare, e non come presupposto processuale (la cui mancanza avrebbe determinato l'improcedibilità del ricorso). La sua omissione, pertanto, comporterebbe solo il venir meno del requisito dell'attualità dell'interesse ad agire con la conseguenza che la richiesta di rettifica — essendo sufficiente che l'interesse ad agire sussista al momento della decisione — potrebbe essere presentata, anche nelle more del procedimento ex art. 700 cod. proc. civ., o alla prima udienza, come nel caso di specie. (Nel medesimo senso: Pret. Roma 5 maggio 1986, in *Giur. merito*, 1987, p. 38, con nota di LAX ed in questa stessa *Rivista*, 1987, 635; nonché la già citata Pret. Roma 7 gennaio 1984; in dottrina: FIGONE, *Il diritto di rettifica nelle recenti elaborazioni di dottrina e giurisprudenza*, in *Giur. it.*, 1987, IV, 404; DOGLIOTTI, *Luci ed ombre nella nuova disciplina della rettifica*, in *Giust. civ.*, 1984, 2664 ss.).

2. Ritornando sulla *vexata quaestio* dei limiti del diritto di cronaca in rapporto alle esigenze di tutela dei diritti della personalità, il Giudice veronese ha sostenuto la liceità dell'esercizio del primo, in quanto contenuto nei limiti sostanziali e formali che ne circoscrivono la potenzialità lesiva: verità, utilità, correttezza formale dei fatti narrati.

Sotto questo profilo la decisione in commento si colloca nel solco di una consolidata giurisprudenza. (Per limitarci a citare la giurisprudenza di merito e di Cassazione degli ultimi anni: Trib. Napoli 8 novembre 1984, in *Nuov. giur. civ.*, con nota di PESCARA; Cass. 18 ottobre 1984, n. 5259, *ivi*, 1985, 84 ss., che affrontano in particolare il problema della verità oggettiva. Più in generale

sui limiti di cui si è detto: Cass. 13 febbraio 1985, in *Giust. pen.*, 1986, II, 621; Cass. 3 maggio 1985, in *Cass. pen.*, 1987, 76; Cass. 15 gennaio 1987, in *Riv. pen.*, 1988, 203; Cass. 26 giugno 1987, *ivi*, 1988, 865; Cass. 15 ottobre 1987, *ivi*, 1989, 428; Trib. Roma 25 ottobre 1988, in *Foro it.*, 1989, II, 40, ed *ivi* ulteriori richiami. In dottrina si ricorderà tra gli altri: ESPOSITO, *La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano*, Milano, 1958, 40 ss.; MACIOCE, *Tutela civile della persona e identità personale*, Padova, 1984, 241 ss.).

3. Un esame più approfondito, invece, merita la seconda delle massime in epigrafe, che affronta la problematica del diritto all'immagine (nel senso di ritratto).

Nel nostro ordinamento tale diritto è disciplinato dall'art. 10 cod. civ. e — con il rinvio in forma generica alla legge, contenuto in detta norma — dagli artt. 96 e 97 della legge 22 aprile 1941, n. 633. Interpretando queste norme, la dottrina più autorevole (DE CUPIS, *I diritti della personalità*, Milano, 1982, p. 296 ss.) ha messo in evidenza come il diritto all'immagine abbia una propria autonomia tra i diritti della personalità, e non risulti assorbito nel diritto all'onore, dal quale si distingue caratterizzandosi come diritto alla non conoscenza altrui della propria immagine (estrinsecazione del diritto dell'individuo a controllare il flusso delle informazioni che lo riguardano), nell'idea che la riproduzione arbitraria dell'immagine senza il consenso della persona può offendere un particolare sentimento e violare la sfera di riservatezza della persona stessa.

Non è mancato d'altra parte chi (VERCELLONE, *Il diritto sul proprio ritratto*, Roma, 1959, 35 ss.) ha attribuito al diritto all'immagine natura di diritto assoluto patrimoniale, in quanto diritto di esclusiva, inteso sia nel suo aspetto positivo, di facoltà di riprodurre ed usare il ritratto, sia nel suo aspetto negativo, di possibilità di escludere tutti i consociati da un pari utilizzo (ha accolto questa impostazione in giurisprudenza App. Roma, 8 settembre 1986, in *Foro it.*, 1987, I, 919, a proposito del famoso caso Sandrelli). (Sempre sul diritto all'immagine si veda anche: DOGLIOTTI,

Le persone fisiche, in *Trattato di diritto privato* diretto da RESCIGNO, Torino, 1982, tomo I sez. II, p. 149 ss.; SGROI, *La tutela dell'immagine delle persone notorie*, in *Giust. civ.*, 1964, I, 287, nota a Cass. n. 3150/1963; BESSONE, *Principi della tradizione e nuove direttive in tema di diritto all'immagine*, in *Foro it.*, 1974, IV, 182; ALPA, *Pubblicità, diritto all'immagine, rettifica*, in *Dir. radio telecom.*, 1984, 455; FIGONE, *Fotografando Sofia (sui limiti di compatibilità tra libertà di stampa e diritto all'immagine in relazione a personaggi noti al pubblico)*, in *Giur. it.*, 1985, I, 2, p. 479; IDEM, *Sul diritto all'immagine di personaggi famosi (considerazioni a margine della riproduzione non autorizzata della foto di Claudio Baglioni in poster)*, in *Giur. merito*, 1986, p. 547 ss.; GARUTTI, *Utilizzazione in una campagna pubblicitaria di accessori abitualmente usati da una persona*, in *Giur. it.*, 1985, I, 2, 551; SAVINI, *L'immagine e la fotografia nella disciplina giuridica*, Padova, 1989; GARUTTI, *Il diritto all'onore e la sua tutela civilistica*, Padova, 1985, p. 105 ss.; e da ultimo, ANSALONE, *Il diritto all'immagine*, in *Nuov. giur. civ.*, 1990, 227, con ampi richiami di giurisprudenza e dottrina).

Qualunque sia la impostazione accolta, in assenza delle istanze di interesse pubblico (elencate dall'art. 97 l. cit.), la stessa disciplina legale riconnette alla sola volontà, manifestata dal soggetto, l'efficacia di condizione risolutiva della tutela dell'interesse al riserbo. (Sulla rilevanza del consenso dell'avente diritto in questa materia tra le altre pronunce si ricordino: Cass. 29 ottobre 1963, n. 2870, in *Foro it.*, 1963, I, 2073; App. Roma 25 gennaio 1963, in *Temi rom.*, 1963, 105; Pret. Roma 12 novembre 1975, in *Dir. aut.*, 1976, 148; Pret. Roma 28 aprile 1975, *ibidem*, 1975, 424; Pret. Roma 30 novembre 1977, in *Giur. merito*, 1977, I, 55; in dottrina, oltre agli autori già citati, si veda SANTINI, *I diritti della personalità nel diritto industriale*, Padova, 1959, 164).

È peraltro pacifico che la volontà abdicativa idonea, ex artt. 10 cod. civ., 96 e 97 l. cit., a far venir meno l'illiceità della divulgazione del ritratto di una persona, possa essere manifestata anche attraverso comportamenti conclusivi (cfr. Trib. Roma 7 ottobre 1988, in que-

sta *Rivista*, 1989, p. 172 ss.; Cass. 29 novembre 1973, n. 3290 citata). Mentre si discute in dottrina e giurisprudenza sulle condizioni sufficienti per ammettere l'efficacia di un consenso tacito.

È opportuno perciò, prima di accingersi all'esame della *querelle*, passare rapidamente in rassegna i principi generali elaborati in dottrina e giurisprudenza in relazione al consenso tacito, che, secondo la motivazione dell'ordinanza in commento giustificerebbe la pubblicazione de quo.

In tale ottica, accogliendo l'invito alla cautela fatto dalla dottrina più autorevole (come ha giustamente ammonito il DE CUPIS, *op. cit.*: « Vero è che la legge parla, senza eccezione, di consenso, e che quindi non è escluso che questo possa essere anche tacito; ma trattandosi di materia così delicata, l'*interpretatio voluntatis* deve condursi colla necessaria prudenza »). Ugual monito alla prudenza fa BAVETTA, in *Enc. dir.*, voce *Imagine*, Milano, 1970, p. 147) va precisato che l'identificazione del consenso tacito richiede un approfondito esame delle circostanze di fatto presenti nella fattispecie concreta (cfr. Pret. Roma, ord. 13 novembre 1967, in *Foro it.*, 1968, I, 291, secondo la quale « la pubblicazione è da ritenersi lecita in quanto prevedibile » al momento in cui il consenso fu prestato; Pret. Roma, ord. 12 novembre 1975, De Valvert c. S.p.A. Tattilo editrice, in *Dir. aut.*, 1976, 148; Id., ord. 28 aprile 1975, *ibidem*, 1975, 424; Id., ord. 30 novembre 1977, Bouchet c. S.p.A. Tattilo Editrice in *Giur. merito*, 1977, I, 55; Id., ord. 6 maggio 1974, in *Dir. aut.*, 1975, 119, con nota red., quest'ultima ha giustamente ribadito che « il consenso alla riproduzione della propria immagine non comporta che la persona debba eternamente sopportare la pubblicità della propria immagine: se il limite del consenso non risulta esplicitamente esso può ricavarsi con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento dello stesso consenso »).

Così, per esempio, la Cassazione, con la sentenza 29 novembre 1973, n. 3290 (in *Foro pad.*, 1975, I, 20, con nota di HAUPT, *La funzione legittimante del consenso nella disciplina del diritto all'immagine*) desume il consenso dall'essere stato il soggetto fotografato in at-

teggiamento compiaciuto e in casa di un conosciuto agente pubblicitario. Parimenti in altre pronunce si è ritenuto che l'esistenza di una collaborazione attiva del soggetto ritratto all'esecuzione della fotografia, in un particolare atteggiamento, costituirebbe elemento idoneo a far presumere l'esistenza di un consenso tacito; così come la qualità di modello professionale del soggetto o la pattuizione di un corrispettivo. E ancora, l'essersi, il soggetto, accompagnato ad un personaggio celebre.

Non v'è unità di vedute, invece, circa la possibilità di desumere un consenso tacito da una precedente acquiescenza, in senso affermativo si è espresso il Pretore di Roma (vd. ord. 2 gennaio 1985, Scicolone c. S.p.A. Tattilo Editrice, in questa *Rivista*, 1985, 710 con nota di NAZZICONE. Il fatto che le fotografie in questione fossero già state pubblicate in precedenti numeri di una rivista, senza che l'interessata avesse sollevato alcuna doglianza, poteva indurre nella società editrice il ragionevole convincimento dell'esistenza di un tacito consenso dell'attrice). Di diverso avviso è la stessa Corte di Appello di Roma (sent. 8 settembre 1986, in *Foro it.*, 1987, I, 919), per la quale l'esistenza del consenso alla divulgazione dell'immagine deve essere enucleata « da un comportamento inequivoco e concludente, totalmente incompatibile con la volontà di opporsi all'uso del proprio ritratto ... non potendo assegnarsi alla mancata reazione a precedenti illeciti il valore di implicita adesione alla riproduzione delle immagini ». (Comunque copiosa è la giurisprudenza circa l'ammissibilità di un consenso implicito alla diffusione dell'immagine, dalle più antiche Cass. 29 ottobre 1963, n. 2870, in *Foro it.*, 1963, I, 2073; App. Roma 25 gennaio 1963, in *Tem. romana*, 1963, 105; Trib. Milano 30 settembre 1965, 275; Trib. Milano 27 febbraio 1969, in *Mon. trib.*, 1969, 60; alla più recente Pret. Roma 8 gennaio 1982, Fenech c. S.p.A. Tattilo Editrice).

Quando invece il consenso alla ulteriore divulgazione si ricava estendendo un originario consenso, la sua efficacia deve essere contenuta entro il rigoroso ambito della prestazione, nei limiti in cui il consenso originario viene dato (limite oggettivo alla diffusione) e con ri-

guardo esclusivo al soggetto o ai soggetti nei cui confronti va prestato (limite soggettivo) (cfr. Trib. Roma 7 ottobre 1988, in questa *Rivista*, 1989, 172; nello stesso senso, in dottrina, BAVETTA, *op. cit.*, p. 148).

Il consenso, in definitiva, non può ritenersi comprensivo di quelle forme di divulgazione, di esposizione e di commercio delle immagini che abbiano finalità del tutto indipendenti. Laddove l'autorizzazione concessa dall'interessato a che la propria effigie venga usata e riprodotta non sia in concreto limitata nel tempo o comunque sottoposta a vincoli, essa deve intendersi prestata illimitatamente ma subordinata almeno al criterio del c.d. uso prevedibile (cfr. Trib. Torino 14 luglio 1955, in *Riv. dir. ind.*, 1956, II, 207; Pret. Roma 14 giugno 1990, inedita). Così nell'ipotesi in cui un soggetto, modello di professione, si lasci ritrarre nudo: è implicito, in questo caso, il consenso alla esposizione del ritratto in luoghi, però, riservati a finalità artistiche, come musei e gallerie, e non invece in luoghi privi di questo carattere, come potrebbe essere un club notturno (DE CUPIS, *op. cit.*).

Infine una corretta interpretazione del comportamento concludente impone di considerare le finalità soggettive specifiche che hanno indotto una persona a consentire in una occasione determinata la ripresa fotografica della propria immagine e la sua pubblicazione.

Il superamento dei limiti connessi al consenso originario comporta l'uso decontestualizzato dell'immagine, che deve ritenersi tendenzialmente vietato. Su questo problema v. ZENO ZENCOVICH, *L'immagine ripresa in pubblico e i limiti della sua riproducibilità* (in questa *Rivista*, 1986, p. 883, in nota a Cass., Sez. I, 15 marzo 1986, n. 1763) commentando la nota vicenda giudiziaria del tifoso barese la cui immagine, colta in un momento di grande apprensione, è stata trasmessa dalla RAI per sei anni nella sigla della popolare rubrica « 90° minuto ». Definendo questa controversia la S.C., in applicazione dei principi generali, sanciti dall'art. 97 della l. cit., ha statuito che non può ritenersi giustificata un'utilizzazione dell'immagine che venga effettuata per scopi diversi e senza alcun collegamento con l'accadimento nel corso del quale è stata fissata, ri-

conoscendo così la nozione di « contesto » e quella correlativa di « decontestualizzazione ». (Tra la giurisprudenza in tema di decontestualizzazione dell'immagine pubblicata o, comunque, divulgata vanno ricordati, oltre a quella richiamata nella citata nota alla sentenza Cass. 15 marzo 1986, cui si fa rinvio, le ipotesi in cui foto, ricavate da fotogrammi di film ovvero scattate durante la realizzazione dello stesso, vengano pubblicate su riviste « erotiche », cfr. ord. 14 ottobre 1967, in *Foro it.*, 1968, I, 287; App. Roma 8 settembre 1986, già citata, confermata da Cass. 28 marzo 1990, n. 2527, che ritiene illecita la pubblicazione di foto di scena del film « La chiave » della Sandrelli, in quanto il consenso prestato all'uso di quelle foto deve ritenersi limitato alle utilizzazioni aventi finalità promozionali e di pubblicizzazione dell'opera cinematografica. E ancora Trib. Milano 3 novembre 1986, in questa *Rivista*, 1987, 1003, che si occupa della utilizzazione a scopo promozionale, senza il consenso espresso dell'interessato, della famosa fotografia di Bartali e Coppi che, durante il Tour de France 1952, affiancati in gara si passavano la borraccia. In dottrina invece hanno affrontato il tema di un uso decontestualizzato dell'immagine ritratta: DE CUPIS, *op. cit.*, 296 ss.; VERCellone, *Il diritto sul proprio ritratto*, Torino, 1959, p. 62 ss.; GRECO-VERCELLONE, *I diritti sulle opere dell'ingegno*, Torino, 1974, p. 419 ss.; BAVETTA, *op. cit.*; SAVINI, *op. cit.*, p. 32 ss.).

Proprio come un'ipotesi di decontestualizzazione, resa per di più plastica dalla tecnica di reperimento (la fotocopiatrice) dell'immagine incriminata, si presenta quella in esame.

In essa perciò l'utilizzazione della stessa identica immagine in una occasione completamente diversa per sede e per significati, non può dirsi giustificata attraverso il richiamo al consenso inizialmente prestato.

Il fatto che il ricorrente « personalizzi », conformandosi ad una invalsa prassi giornalistica, i suoi articoli, pubblicati su altro periodico locale, con la propria fotografia, dimostrando gradimento per la possibilità di essere ritratto, può aver alimentato la sua notorietà, pur sempre in ambito locale, ma non può fondare — anche alla luce dei prin-

cipi qui ricordati — un consenso implicito ad una ulteriore divulgazione della propria immagine.

Infatti l'utilizzazione dell'immagine, estrapolata dal *background* originario — come è stato giustamente ammonito (BAVETTA, *op. cit.*) — non può essere estesa per realizzare scopi rimasti ragionevolmente sconosciuti al titolare del diritto o comunque non pertinenti né necessari per il conseguimento di quei fini personali per i quali il consenso è stato richiesto e prestato. Non è di poco conto, peraltro, osservare — in ciò dissentendo dalla considerazione fatta nell'ordinanza istruttoria — sotto il profilo oggettivo — che il consenso originario presentava l'ulteriore limite di essere rivolto ad un giornale non rinvenibile sul mercato.

Il rispetto dei principi elaborati da dottrina e giurisprudenza, nel caso di specie, imponeva al G.I. di scegliere tra il superamento dell'incertezza sulla sussistenza di un effettivo interesse pubblico alla più completa informazione, giustificando la pubblicazione per la notorietà del soggetto; e la esclusione della liceità della pubblicazione, in mancanza di un consenso, sia pure tacito; *tertium non datur*.

MICHELE CLEMENTE